

## **ONLUS: CHI PUO' CHIEDERE DI FARNE PARTE**

Negli incontri con i circoli effettuati in questo ultimo periodo, ma anche dall'esame degli statuti che a nome della Segreteria Generale stiamo effettuando, risultano non pochi i circoli bocciofilo che si qualificano come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).

Non è tuttavia chiaro se la decisione di fregiarsi dell'acronimo ONLUS è stata fatta con cognizione di causa, se è la conseguenza dell'entusiasmo generato dalla nuova figura associativa, peraltro a suo tempo molto pubblicizzata, o addirittura di cattiva informazione.

Il dubbio nasce anche dal fatto che nell'esperienza dell'*Agenzia delle onlus*, chiamata a verificare la presenza negli enti associativi (per inciso la stragrande maggioranza di questi erano iscritti come gestori di sport dilettantistico) dei requisiti necessari affinché possa ritenersi legittimo l'uso della qualifica di onlus, ha rilevato che fra gli enti esaminati sono forse più quelli che non li hanno che quelli che possono vantarli.

Con conseguenze negative non solo per le associazioni che hanno ottenuto benefici fiscali non meritati, ma anche per i soggetti che hanno avuto rapporti con esse (erogazioni liberali, prestiti di personale ecc.). Non c'è dubbio infatti che se per esempio, in sede di verifica fiscale l'autorità competente dovesse constatare che un circolo, qualificato come onlus, non ha i requisiti necessari, che come vedremo sono molti e regolati in modo rigido, il circolo sarebbe obbligato a restituire all'erario le somme corrispondenti a tutte le agevolazioni e gli sconti di cui ha goduto negli ultimi dieci anni

### **Requisiti per ottenere la qualifica di ONLUS.**

Riteniamo quindi utile ricordare i requisiti essenziali che contraddistinguono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale per mettere i circoli sportivi in condizione di fare essi stessi una verifica sulla liceità o meno del diritto a fregiarsi dell'acronimo onlus.

Il problema nasce con l'emanazione del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 recante "riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

Come è noto il decreto è suddiviso in due capitoli: nel primo (artt. da 1 a 9) detta nuove norme per gli "enti non commerciali" e nel secondo (art. 10 e seguenti) configura una nuova figura fiscale denominata ONLUS (art. 10 e seguenti).

Il decreto sancisce una netta distinzione fra gli enti non commerciali (fra i quali vengono sicuramente annoverati i circoli, le associazioni ecc.) e le ONLUS.

Infatti fra gli enti non commerciali sono inclusi gli enti e le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali, mentre per rientrare fra le ONLUS è necessario per gli stessi soggetti (comunque Enti non commerciali): appartenere a determinate categorie soggettive, svolgere le proprie attività istituzionali esclusivamente in determinati settori, operare nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Il D.lgs. 460/97 pone infatti precisi requisiti per rientrare nelle ONLUS:

- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale debbono avere uno o più degli scopi elencati nella lettera a) dell'art. 10 fra i quali effettivamente anche lo sport dilettantistico;
- debbono avere l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Lo stesso decreto specifica (art. 10 comma 2) che per solidarietà sociale deve intendersi attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e che tali attività possono essere rivolte ai propri soci solo se questi si trovano nelle condizioni delle persone oggetto dell'intervento;
- debbono rispettare il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate appunto dall'art. 10 comma 1 lettera a) se non a queste sussidiarie.

- nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico debbono usare la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Il vero problema è il rispetto dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; se ad esempio una associazione sportiva opera verso minori cresciuti in un quartiere degradato e a forte criminalità è coerente con la denominazione di onlus, ma se *non* svolge attività dirette *solo* a persone svantaggiate, ma contemporaneamente si rivolge anche a una platea indistinta di persone, compresi i propri soci che non sono “svantaggiati” non può fregiarsi dell’acronimo onlus.

#### **Contenuti dello statuto ONLUS.**

Per quanto riguarda i contenuti dello statuto il D.lgs. citato non pone clausole particolari rispetto alle forme associative tradizionali (art. 148 del TUIR): obbligo che l’atto costitutivo e/o lo statuto sia redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, democraticità dell’associazione, tassativo divieto di distribuire utili che vanno invece reinvestiti nelle attività istituzionali, obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale ecc, ed ovviamente l’obbligo di inserire nello stesso i requisiti particolari per le onlus appena descritti.

In conclusione pare al sottoscritto che difficilmente le associazioni sportive ed i circoli bocciolfili, tranne poche eccezioni, possano fregiarsi dell’acronimo ONLUS e, pertanto, dal punto di vista fiscale, dovranno seguire le regole stabilite per gli enti non commerciali .

Inoltre, valutando i pro ed i contro, può non risultare conveniente assumere la figura fiscale ONLUS se non per progetti di ampie dimensioni.

Umberto Millepiedi

#### **TAB. 1**

##### **CHI RIENTRA FRA GLI ENTI NON COMMERCIALI (ARTT. 1 – 9)**

1. Associazioni riconosciute (art. 14 e segg. del c.c.)
2. Fondazioni riconosciute (art. 14 e segg. del c.c.)
3. Associazioni e fondazioni non riconosciute (art. 36 e segg. del c.c.)
4. Comitati (art. 39 e segg. del c.c.)
5. Fondazioni e associazioni bancarie (Legge 30/7/1990 – D.lgs. 20/11/1990, n. 356)
6. Organizzazioni di volontariato (Legge 11/08/1991, n. 266)
7. Cooperative sociali (Legge 08/11/1991, n. 381)
8. I.P.A.B. (Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza) pubbliche e private (Legge 17/07/1980, n. 6972)
9. Associazioni sportive (Legge 16/11/1991, n. 398)
10. Associazioni senza fine di lucro e pro – loco (Legge 06/02/1992, n. 66)
11. Enti ecclesiastici cattolici (Legge 20/05/1985, n. 222)
12. Enti religiosi di altre confessioni
13. Organizzazione non Governative (ONG) (art. 28, Legge 26/02/1987, n. 49)
14. Enti di promozione sociale (art. 3, comma 6, Legge 25/08/1991, n. 287)
15. Enti lirici (D.lgs. 29/06/1996, n. 367)

## **TAB.2**

### **POSSONO DIVENTARE ONLUS (1)**

- associazioni culturali, sportive ecc.
- fondazioni
- comitati
- società cooperative
- altri enti privati con o senza personalità giuridica

### **SONO IN OGNI CASO ONLUS (2)**

- organizzazioni di volontariato (Legge 266/91)
- organizzazioni non governative (Legge 49/87)
- cooperative sociali (Legge 381/91)

### **POSSONO DIVENTARE PARZIALMENTE ONLUS (3)**

- Associazioni di promozione sociale, Enti ecclesiastici delle confessioni religiose riconosciute, ecc.

### **NON POSSONO DIVENTARE ONLUS (4)**

- Enti pubblici, IPAB, Società Commerciali diverse dalle Cooperative, fondazioni bancarie, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria

1) Per diventare ONLUS occorre che i soggetti indicati perseguano esclusivamente finalità di utilità sociale con il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate nella tabella 3 e che le cessioni di beni e le prestazioni di servizio siano rese nei confronti di persone (non soci) svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, pratiche, economiche, sociali e familiari o, nel caso di componenti estere, per aiuti umanitari.

2) Tali organizzazioni sono iscritte nelle ONLUS automaticamente.

3) Le associazioni di promozione sociale riconosciute quali assistenziali dal Ministero dell'Interno e gli enti ecclesiastici possono diventare ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività indicate nella tabella 3 per il tempo che esercitano tali attività. Le associazioni predette per questa attività debbono tenere una contabilità separata secondo i criteri elencati all'art. 25 del D.Lgs. 460/97 .

## **TAB. 3**

### **SETTORI DI ATTIVITA' DELLE ONLUS**

1. Assistenza sociale e sociosanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico;
8. tutela e valorizzazione dell'ambiente;
9. promozione della cultura e dell'arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.